

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

PACE CONTRIBUTIVA

Con la circolare n. 106/2019, che sostituisce la n. 26/2019, l'Inps fornisce, tra l'altro, indicazioni per l'applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore dei soggetti con le seguenti caratteristiche: iscritti all'Ago per l'ivs dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata; privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; non già titolari di pensione.

La condizione di iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati, si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella Gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

È richiesto, inoltre, che l'interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: possono, quindi, beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996, con riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'UE o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

L'avvenuta liquidazione della pensione è da considerarsi preclusiva all'esercizio della facoltà di riscatto in esame. Inoltre, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l'apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite le condizioni prescritte per l'accesso al riscatto devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa.

Il periodo non coperto da contribuzione:

può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi; deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019; deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate.

Per individuare il primo e l'ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole Gestioni previdenziali indicate nella norma: sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri. Qualora l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'UE o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Infine, sono riscattabili soltanto i periodi "*non soggetti a obbligo contributivo*": la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo, anche nei casi in cui l'obbligo contributivo si sia già prescritto. Per tali periodi potranno essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia.

I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro: l'anzianità contributiva acquisita è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il "sistema contributivo". L'onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a "percentuale", applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

La domanda di riscatto può essere presentata fino al 31 dicembre 2021 dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo. Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

web, tramite i servizi *on-line* dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito *internet* dell'Istituto attraverso i seguenti percorsi:

per i riscatti da esercitarsi nelle Gestioni dei dipendenti privati: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Riscatto di periodi contributivi";

per i riscatti da esercitarsi nelle Gestioni dei dipendenti pubblici: "Prestazioni e servizi" "Tutti i servizi" > "Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati";

Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell'implementazione della procedura per l'invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito Inps al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato/Pensionato". Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

L'onere di riscatto può essere versato:

in unica soluzione;

in rate mensili, massimo 120, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell'onere, si provvede all'accredito del periodo riscattato e ai relativi effetti. In caso di interruzione del versamento dell'onere sarà comunque riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Riscatto dei corsi universitari di studi

Per il riscatto del corso universitario di studi dei periodi da valutare con il sistema contributivo, dal 30 marzo 2019, l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Ago per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dall'età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti. Le modalità di calcolo dell'onere di riscatto descritte si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

L'onere di riscatto deve essere, quindi, determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

La suddetta modalità di calcolo dell'onere si aggiunge alle altre previste e resta alternativa a quella di cui all'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997: pertanto, i soggetti interessati potranno richiedere che l'onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-*quater* o al comma 5 del citato articolo 2, D.Lgs. 184/1997. In ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa.

Per maggiore chiarezza, l'Inps ha inoltre specificato quanto segue:

se il riscatto del corso di studi è già definito con l'integrale pagamento dell'onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell'onere in base a una modalità alternativa;

se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;

se il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporre una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell'onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità già in uso. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

Non osta all'esercizio della facoltà di cui al comma 5-*quater* in esame la titolarità di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.

Nel caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo della futura pensione, l'onere di riscatto, come di consueto, sarà quantificato utilizzando le seguenti 2 modalità:

per i periodi che si collochino nel sistema retributivo si utilizzerà il metodo della "riserva matematica";

per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, il soggetto potrà richiedere che l'onere sia quantificato in base a uno dei criteri di seguito indicati e l'onere a carico del richiedente sarà costituito dalla somma degli importi quantificati con le due diverse modalità:

retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997;

livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, L. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Ago per i lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*quater*, D.Lgs. 184/1997.

Per i soggetti "inoccupati" l'onere di riscatto sarà quantificato in base all'articolo 2, comma 5-*bis*, D.Lgs. 184/1997.

I periodi riscattati ai sensi del comma 5-*quater* sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.